

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 29 luglio 2010, n. 0180/Pres.

Regolamento per la disciplina del rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Art. 1	Criteri generali
Art. 2	Durata delle concessioni
Art. 3	Canone di concessione
Art. 4	Garanzie finanziarie
Art. 5	Obblighi e responsabilità del concessionario
Art. 6	Divieti
Art. 7	Oneri fiscali
Art. 8	Decadenza e revoca
Art. 9	Rinnovo della concessione
Art. 10	Subentro nella concessione

Art. 1
(Criteri generali)

1. Il rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale avviene nel rispetto delle normative statali e regionali vigenti, con particolare riferimento a quanto disposto dalla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale).

2. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della legge regionale 17/2009, il presente Regolamento disciplina il rilascio di concessioni di beni intestati al demanio idrico regionale o di beni consegnati dallo Stato alla Regione secondo le procedure previste dall'articolo 5 del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo).

3. Le domande di concessione di beni del demanio idrico regionale, redatte secondo l'apposito modello scaricabile sul sito informatico dell'Amministrazione regionale, devono essere presentate, con la relativa documentazione, alla struttura regionale competente a gestire il demanio idrico della Regione.

4. L'atto di concessione può prevedere, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente regolamento, limiti e prescrizioni per specifici utilizzi di beni del demanio idrico regionale.

5. La mancata accettazione dei contenuti dell'atto di concessione entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale comporta l'archiviazione della domanda di concessione e la conclusione del relativo procedimento amministrativo.

Art. 2
(Durata delle concessioni)

1. La durata delle concessioni di beni del demanio idrico regionale avviene per il periodo di tempo richiesto dal concessionario e comunque entro i limiti massimi di durata di seguito indicati:

- a) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere di pubblica utilità rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane, consorzi di bonifica e A.A.T.O. (Autorità d'ambito territoriale ottimale): fino ad anni 30;
- b) concessioni per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, per la realizzazione di riserve naturali e per l'utilizzo a fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane e consorzi di bonifica: fino ad anni 20;
- c) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere finalizzate all'erogazione di pubblici servizi, quali elettrodotti, metanodotti, oleodotti, linee di telefonia, acquedotti, fognature, ecc., rilasciate a favore di soggetti privati: fino ad anni 30;
- d) concessioni per la realizzazione e l'utilizzo di opere a fini esclusivamente privati: fino ad anni 15;
- e) concessioni per l'utilizzo a fini esclusivamente privati senza la realizzazione di opere: fino ad anni 10;
- f) concessioni per l'utilizzo a fini agricoli in genere o a fini itticiogenici: fino ad anni 15;
- g) concessioni per l'utilizzo a fini di arboricoltura da legno: fino ad anni 30;
- h) concessioni per l'utilizzo a fini di deposito materiale: fino ad anni 10;
- i) concessioni per l'utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali, turistico-ricreativi e nautica da diporto: fino ad anni 30.

Art. 3
(Canone di concessione)

1. Il canone di concessione ed i relativi aggiornamenti sono determinati su base annua con Regolamento adottato ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 17/2009.

2. La prima annualità del canone di concessione deve essere corrisposta in via anticipata prima del rilascio dell'atto di concessione.

3. Le annualità del canone di concessione successive alla prima devono essere corrisposte entro sei mesi dalla richiesta di pagamento da parte degli uffici regionali, pena l'applicazione dal giorno successivo alla scadenza dei sei mesi degli interessi legali, fatti salvi i casi in cui l'impossibilità del pagamento derivi da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario.

4. La rinuncia alla concessione o l'impossibilità di utilizzare il bene del demanio idrico regionale non dà comunque diritto al rimborso del canone annuale di concessione anticipatamente versato.

5. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, il canone di concessione può essere rideterminato per cause naturali o per sopravvenuti motivi di forza maggiore non imputabili al concessionario che limitino, anche parzialmente, l'utilizzo del bene del demanio idrico regionale.

Art. 4 (*Garanzie finanziarie*)

1. Il concessionario è tenuto a prestare, prima del rilascio dell'atto di concessione, idonea cauzione nelle forme di legge su cui l'Amministrazione regionale potrà rivalersi, rimanendo il concessionario obbligato al reintegro della cauzione prestata in caso di intervenuto incameramento della stessa da parte dell'Amministrazione regionale.

2. Per le concessioni di durata fino ad anni 15 la cauzione da prestare è pari ad un'annualità del canone di concessione e per le concessioni di durata superiore la stessa è pari a due annualità del canone di concessione.

Art. 5 (*Obblighi e responsabilità del concessionario*)

1. L'utilizzo del bene del demanio idrico regionale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni indicate nell'atto di concessione e comunque di tutte le norme vigenti in materia urbanistica, di polizia idraulica e di tutela paesaggistico-ambientale.

2. In caso di concessioni che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve acquisire in via preventiva tutte le autorizzazioni previste dalle normative vigenti, rimanendo responsabile per tutta la durata della concessione di tutti gli interventi ordinari e straordinari che si rendessero necessari per il mantenimento delle opere realizzate.

3. In caso di concessioni che implicano la realizzazione di opere, il concessionario deve ultimare le stesse entro il termine indicato nell'atto di concessione dall'Amministrazione regionale, che sarà determinato in funzione della tipologia delle opere da eseguire.

4. Il concessionario deve lasciare libero accesso al bene del demanio idrico regionale al personale regionale per gli adempimenti dei propri compiti istituzionali.

5. Ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 17/2009, in caso di rinuncia al rinnovo alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o di revoca della concessione previsti dall'articolo 8, il concessionario deve rimuovere le opere realizzate sul bene del demanio idrico regionale e ripristinare a proprie spese lo stato dei luoghi entro i termini indicati dall'Amministrazione regionale, che può comunque decidere di acquisire a titolo gratuito le opere al demanio regionale.

Art. 6
(*Divieti*)

1. Il bene del demanio idrico regionale non può essere utilizzato per finalità diverse da quelle per le quali viene concesso, così come espressamente indicate nell'atto di concessione.

2. Il bene del demanio idrico regionale concesso in uso non può essere subconcesso a terzi.

Art. 7
(*Oneri fiscali*)

1. Gli oneri fiscali relativi alla concessione sono interamente a carico del concessionario, che deve altresì provvedere alla registrazione dell'atto di concessione presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 8
(*Decadenza e revoca*)

1. Con decreto del Direttore di servizio⁽¹⁾ competente a gestire il demanio idrico regionale, è dichiarata la decadenza della concessione in caso di:

- a) violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, commi 1 e 2;
- b) violazione degli obblighi di cui all'articolo 5, comma 3, fatti salvi i casi in cui l'impossibilità di ultimare le opere entro il termine indicato derivi da cause di forza maggiore non imputabili al concessionario;
- c) violazione dei divieti di cui all'articolo 6;
- d) mancato pagamento di due annualità consecutive del canone di concessione;
- e) mancata registrazione fiscale dell'atto di concessione entro un anno dalla data di rilascio.

2. Con decreto del Direttore di servizio⁽²⁾ competente a gestire il demanio idrico regionale, la concessione può essere motivatamente revocata dall'Amministrazione regionale, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna:

- a) qualora la stessa risultasse di pregiudizio agli interessi idraulici;
- b) per sopravvenuti e gravi motivi di pubblico interesse.

(1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. a), DPRReg. 25/10/2011, n. 0254/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45).

(2) Parole sostituite da art. 2, c. 1, lett. b), DPRReg. 25/10/2011, n. 0254/Pres. (B.U.R. 9/11/2011, n. 45).

Art. 9
(*Rinnovo della concessione*)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 17/2009, è escluso il rinnovo tacito delle concessioni.

Art. 10
(Subentro nella concessione)

1. Fatti salvi i casi previsti dal presente articolo, non è ammesso il subentro di terzi nell'atto di concessione.

2. In caso di morte o di rinuncia del concessionario il coniuge o i figli hanno la facoltà di subentrare nell'atto di concessione. La facoltà deve essere esercitata entro 60 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione regionale.

3. Qualora la concessione sia rilasciata a più soggetti, la facoltà del coniuge o dei figli di subentrare al concessionario in caso di morte o di rinuncia è subordinata all'assenso degli altri concessionari. Decorso inutilmente il termine di 30 giorni dalla data della richiesta da parte dell'Amministrazione regionale, il silenzio dei concessionari si considera assenso al subentro.

4. E' ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni del demanio idrico regionale a favore del nuovo utilizzatore, in caso di alienazione di beni a servizio dei quali erano state realizzate le opere oggetto di concessione, fermo restando l'obbligo per il nuovo utilizzatore di prestare la cauzione prevista dall'articolo 4 prima del rilascio dell'atto di subentro.

5. E' ammesso il subentro nell'atto di concessione per il mantenimento e l'utilizzo di opere realizzate su beni del demanio idrico regionale da parte di società o enti pubblici e privati operanti nei settori della produzione, importazione o esportazione di fonti energetiche, dell'erogazione di pubblici servizi e delle infrastrutture di comunicazione, a favore del nuovo soggetto proprietario o gestore.

6. In caso di espressa rinuncia del concessionario, è ammesso il subentro nell'atto di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale navigabile a fini esclusivamente privati di ormeggio di unità da diporto, fermo restando l'obbligo per il nuovo utilizzatore di prestare la cauzione prevista dall'articolo 4 prima del rilascio dell'atto di subentro.